

PR FSE+ 2021-2027 Obiettivo Specifico h) – attività 3.h.6 “Promozione dell’economia sociale nell’ottica di sostenere e diffondere modelli e processi di sviluppo innovativi e sostenibili finalizzati all’inclusione socio-economica e lavorativa di soggetti in condizioni di svantaggio o a rischio di esclusione sociale”

ACCORDO
ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990

PER LA REALIZZAZIONE DI “PROGETTI INNOVATIVI DI PROMOZIONE DELL’ECONOMIA
SOCIALE SULL’USO TRANSITORIO DEGLI SPAZI NELLA RIGENERAZIONE URBANA
PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI WELFARE SOCIO-
CULTURALE IN OTTICA DI INCLUSIONE SOCIALE E DI PROMOZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITÀ”

TRA

La **Regione Toscana**, con sede legale in Firenze, Piazza Duomo 10, C.F. n. 01386030488, rappresentata dal Presidente Eugenio Giani che interviene non in proprio ma in nome e per conto della Regione Toscana in qualità di rappresentante legale;

E

Il **Comune di Livorno**, con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio 1, C.F. n. 00104330493, rappresentato dal Sindaco Luca Salvetti che interviene in nome e per conto del Comune in qualità di rappresentante legale;

Visti:

il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 che approva l’Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

il Regolamento delegato (UE) n. 2014/240 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice

europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;

la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2024)4745 del 1° luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;

la Delibera della Giunta Regionale n. 818 del 15 luglio 2024 con la quale è stato preso atto della Decisione della Commissione C(2024) n. 4745 del 1° luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;

la Decisione della Commissione C(2025) n.3679 del 3 giugno 2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022)6089 che approva il programma “PR Toscana FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” per la regione Toscana in Italia CCI 2021IT05SFPR015;

la Delibera della Giunta Regionale n.803 del 16 giugno 2025 di presa d'atto della Decisione della Commissione C(2025) n.3679 del 3 giugno 2025 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;

la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20/02/2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;

i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/11/2022 e ss.mm.ii;

la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;

la Decisione n. 12 del 29/01/2024 e ss.mm.ii. che approva il “Cronoprogramma 2024 - 2026 dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sulle risorse europee”;

la Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 con particolare riferimento al Progetto Regionale 22 “Rigenerazione e riqualificazione urbana”;

il Documento di economia e finanza regionale DEFR 2024 approvato dal Consiglio regionale con la Deliberazione 27 luglio 2023, n. 60;

il Documento di economia e finanza regionale 2025 (DEFR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 2 ottobre 2024 e relativa nota di aggiornamento (NADEFR 2025) approvata con Delibera di Consiglio regionale n. 100 del 19 dicembre 2024 con riferimento al Progetto Regionale 22 “Rigenerazione e riqualificazione urbana” - Obiettivo 3 “Supportare le amministrazioni locali che intendano avviare processi di rigenerazione urbana e innovazione locale”;

il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;

gli articoli 63-64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;

il DPR 10 marzo 2025, n. 66 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;

la Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 15/05/2023 e ss.mm.ii. "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo" che riporta le modalità di rendicontazione applicabili ed in particolare i costi unitari standard ai sensi dell'articolo 53 del Reg. UE 2021/1060 e le relative metodologie;

l'art. 54 del Regolamento (UE) 2021/1060;

la Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 e ss.mm.ii "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" Sezione A e Sezione B, ed in particolare del § B.2;

la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19/06/2023 e ss.mm.ii. di approvazione del Sistema di Gestione e controllo del PR FSE+ 2021-2027;

la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 03/03/2025 "Avvio di un percorso di sperimentazione di azioni innovative di promozione dell'economia sociale nell'ambito dell'uso transitorio degli spazi oggetto di intervento delle strategie territoriali approvate con DGR 422/2022 e ss.mm.ii, tramite le risorse del PR FSE+ 2021-2027- attività di PAD 3.h.6, per un nuovo modello di welfare culturale";

il Decreto Dirigenziale n. 6882 del 02/04/2025 "Azioni innovative di promozione dell'economia sociale nell'ambito dell'uso transitorio degli spazi oggetto di intervento delle strategie territoriali approvate con DGR 422/2022 e ss.mm.ii, tramite le risorse del PR FSE+ 2021-2027- attività di PAD 3.h.6, per un nuovo modello di welfare culturale (DGR 256/2025). Approvazione graduatoria strategie idonee alla sperimentazione", da cui risultano idonee alla sperimentazione le seguenti tre strategie territoriali, rappresentative delle tre Aree Vaste sociosanitarie previste dalla L.R. 40/2005:

Follonica "Rigenerazione urbana Area ILVA";

Livorno "Hangar creativi - Spazi rigenerati per arte, cultura e impresa";

Prato "Rigenerazione del polo teatrale del Fabbricone e nuove connessioni urbane";

il Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.lgs. n. 125/2019;

la Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

Visti altresì:

il Programma di Governo della Regione Toscana 2020-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 n.1, con particolare riferimento al tema della Rigenerazione urbana di cui al p.to 19 "Una Toscana sempre più unita: le politiche di coesione territoriale";

la Legge regionale n. 65/2014 sul Governo del territorio con particolare riferimento al Titolo I Capo V "*Gli istituti della partecipazione*" e al Titolo V CAPO III "*Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate*";

Considerato che una delle principali sfide che il PR FSE + 2021-2027 intende perseguire mediante gli interventi di investimento previsti nel programma è costituita dal "*sostenere l'inclusione sociale e combattere la povertà*" attivando iniziative multidimensionali e multidisciplinari, volte ad

attenuare/rimuovere le barriere che limitano una migliore e piena integrazione, investendo sull'accesso di tutti i cittadini ai diritti necessari per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale;

Considerato che, come previsto dall'Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 in conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060, l'Obiettivo strategico di Policy 5 – “*Un'Europa più vicina ai cittadini*” promuove soluzioni di sviluppo sentite proprie dagli attori e partenariati locali attraverso Strategie territoriali locali (ST) che saranno, di norma, sostenute anche da altri OP con il contributo del FESR, del FSE Plus e del FEAMPA, contribuendo al raggiungimento dei previsti vincoli di concentrazione tematica;

Considerato altresì che, come previsto dallo stesso Accordo di Partenariato, gli obiettivi prefigurati nell'ambito dell'OP 5 richiedono l'integrazione nelle Strategie territoriali del FSE Plus, attraverso l'OP4, in particolare per l'integrazione attiva sociale e l'attenzione ai soggetti fragili, il potenziamento dei servizi alle persone e alla comunità per il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo di competenze necessarie, le politiche abitative, la difesa e la promozione della legalità nei contesti più degradati e promuovendo il coinvolgimento dei diversi attori del partenariato locale nelle scelte e nell'attuazione, la partecipazione attiva dei cittadini, la coprogettazione con il *Terzo Settore* e l'approccio dell'innovazione sociale;

Considerato che la politica di coesione europea nel ciclo di programmazione 2021-2027 conferma l'attenzione alla questione urbana, per intervenire sulle criticità che si manifestano, da quelle socio-economiche a quelle culturali ed ambientali, ponendo l'obiettivo di perseguire uno sviluppo urbano sostenibile in tutti i territori attraverso un approccio inclusivo, integrato e multi-settoriale capace di esaltare i punti di forza della città, in termini di opportunità di crescita e sviluppo;

Considerato che l'azione della Regione Toscana è da sempre volta a perseguire uno sviluppo urbano sostenibile ed il miglioramento della qualità della vita, nell'ambito dei principi sanciti dalla legge regionale sul governo del territorio n. 65/2014 e del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico e che risulta ora necessario, in coerenza con il PRS 2021-2025 ed il Quadro Strategico Regionale 2021-2027 ed in Accordato con l'Obiettivo 11 «*Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili*» dell'Agenda 2030, promuovere e sostenere la realizzazione di progetti integrati di rigenerazione urbana finalizzati a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti, rafforzando processi di *governance* multilivello e l'integrazione delle politiche;

Rilevato che la centralità del ruolo assegnato allo sviluppo urbano sostenibile dei sistemi insediativi nella politica europea trova coerenza con il sistema di governo del territorio di cui si è dotata la Regione Toscana, finalizzato a garantire lo sviluppo sostenibile delle trasformazioni territoriali, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza dei diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future;

Richiamati i principi orizzontali individuati all'art.9 del Reg. (UE) 2021/1060 con particolare riferimento al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e la integrazione della prospettiva di genere, dell'accessibilità per le persone con disabilità;

Ricordato altresì che gli obiettivi dei fondi comunitari sono perseguiti, in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'art.11 TFUE, tendendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'Accordo di Parigi e del principio DNSH “*non arrecare un danno significativo*”;

Considerato che con Decreto n.4142 del 10 marzo 2022, avente ad oggetto “*Avviso per la richiesta di Manifestazione di interesse per l'individuazione delle aree urbane e delle strategie territoriali del Programma regionale FESR 2021-2027, Obiettivo specifico OS 5.1*”, è stata attivata la procedura di individuazione delle aree e degli attori locali;

Preso atto che con delibera di Giunta regionale n. 422 dell'11 aprile 2022, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, sono state selezionate le proposte progettuali per l'ammissione al Programma

fondo europeo di sviluppo regionale FESR 2021-2027 e con delibera n.1060 del 26 settembre 2022 si è provveduto all'aggiornamento dell'elenco delle strategie territoriali finanziabili e che tra queste figurano: Livorno “Hangar creativi - Spazi rigenerati per arte, cultura e impresa” e Follonica “Rigenerazione urbana Area ILVA”;

Rilevato che con DGR n.1173 del 17/10/2022 è stato preso atto della Decisione della Commissione C(2022) n.7144 del 03/10/2022 che approva il Programma Regionale “PR Toscana FESR 2021-2027”, nel quale vengono individuate le tredici Strategie Territoriali da sostenere nell'ambito dell'OS E.1 “*Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane*”;

Considerato che, in linea con l'Accordo di partenariato, il PR FSE + 2021-2027 prevede di contribuire alla implementazione delle strategie di sviluppo territoriale integrate, massimizzando complementarità e sinergie con gli interventi promossi dal PR FESR nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 5;

Richiamato in particolare l'Obiettivo specifico ESO4.11 del PR Toscana FSE+ 2021-2027 che, individua, tra le misure programmate *la promozione dell'economia sociale nell'ottica di sostenere e diffondere modelli e processi di sviluppo innovativi e sostenibili finalizzati all'inclusione socio-economica e lavorativa di soggetti in condizioni di svantaggio o a rischio di esclusione sociale e interventi per l'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati con una particolare attenzione ai bambini/e e alle famiglie, prevedendo interventi di educativa domiciliare, animazione/educazione familiare/territoriale, vicinanza solidale, e diffusione di relativi strumenti e modelli di intervento tesi anche ad agire sulla attivazione delle competenze personali e familiari e sul potenziamento delle opportunità offerte dal contesto sociale di riferimento, in ottica preventiva e comunitaria, anche in coprogettazione con il Terzo Settore*;

Richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede all'art. 15 che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Richiamato l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Considerato che l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede espressamente che un Accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Considerato che ricorrono tutte le condizioni previste dall'art.7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'Accordo ed in particolare l'interesse comune della Regione e dei Comuni di Livorno e Follonica in qualità di titolari rispettivamente delle strategie territoriali di: Livorno “Hangar creativi - Spazi rigenerati per arte, cultura e impresa”, Follonica “Rigenerazione urbana Area ILVA”, finanziate dal FESR, individuate con la citata DGR 422/2022 e ss.mm.ii, a cooperare affinché si realizzino “Progetti innovativi di promozione dell'economia sociale sull'uso transitorio per la sperimentazione di un nuovo modello di welfare socio-culturale in ottica di inclusione sociale e di promozione delle pari opportunità”;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula del presente Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra la Regione Toscana ed il Comune di Livorno al fine di definire i contenuti e le modalità per lo svolgimento degli interventi, la tempistica, il rimborso delle spese ed ogni altro connesso adempimento a valere sul PR FSE+ 2021-2027 attività Pad 3.h.6;

Visto lo schema di Accordo, ai sensi dell'art.15 della L.241/90 tra Regione Toscana, il Comune di Livorno ed il Comune di Follonica per la realizzazione di “Progetti innovativi di promozione dell'economia sociale sull'uso transitorio per la sperimentazione di un nuovo modello di welfare socio-culturale in ottica di inclusione sociale e di promozione delle pari opportunità” finanziati dal PR FSE+ 2021-27, attività Pad

3.h.6, che accompagnino i processi di rigenerazione urbana delle strategie territoriali individuate nel PR FESR 2021-27, Obiettivo Specifico OS 5.1 ed approvate con DGR 422/2022

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo definisce le modalità di collaborazione tra i sottoscrittori per la realizzazione di “Progetti innovativi di promozione dell’economia sociale sull’uso transitorio degli spazi nella rigenerazione urbana per la sperimentazione di un nuovo modello di welfare socio-culturale in ottica di inclusione sociale e di promozione delle pari opportunità” finalizzati all’inclusione, anche socio-economica e lavorativa, di soggetti in condizioni di svantaggio o a rischio di esclusione sociale finanziati dal PR FSE+ 2021-27, attività Pad 3.h.6 che accompagnino i processi di rigenerazione urbana delle strategia territoriale individuata nel PR FESR 2021-27 e relativa al Comune di Livorno.

L’Accordo ha come finalità la realizzazione di progetti innovativi di promozione dell’economia sociale, con particolare attenzione all’uso transitorio di spazi pubblici oggetto di rigenerazione urbana come leva per la sperimentazione di un nuovo modello di welfare socio-culturale, orientato all’inclusione sociale.

Gli obiettivi principali dell’accordo sono:

- promuovere l’economia sociale;
- sostenere attività economiche a forte impatto sociale, valorizzando il ruolo degli enti del Terzo Settore, delle imprese sociali e delle reti civiche come attori chiave per lo sviluppo di iniziative capaci di generare valore sociale e inclusione.
- sperimentare un nuovo modello di welfare socio-culturale;
- utilizzare gli spazi pubblici sottoutilizzati o in transizione come luoghi di attivazione comunitaria, offrendo servizi e attività culturali, sociali, educative, artistiche o formative che rispondano ai bisogni del territorio e favoriscano la partecipazione delle comunità locali;
- favorire l’inclusione sociale, economica e lavorativa, attivando percorsi di inserimento lavorativo, empowerment e cittadinanza attiva destinati a persone in condizione di svantaggio o a rischio di esclusione sociale (giovani NEET, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, migranti, ecc.), con azioni mirate di accompagnamento, formazione e attivazione;
- promuovere le pari opportunità;
- contrastare le disuguaglianze di genere, etnia, età o condizione sociale, attraverso progetti capaci di garantire un accesso equo agli spazi, ai servizi e alle opportunità generate;
- accompagnare i processi di rigenerazione urbana;
- integrare le azioni sociali e culturali nei processi di rigenerazione urbana già avviati nei territori comunali, valorizzando gli interventi finanziati con la DGR Toscana n. 422/2022 e rafforzando la dimensione partecipativa, inclusiva e sostenibile delle strategie territoriali;
- sperimentare modelli replicabili e scalabili di intervento sociale e culturale, capaci di generare occupazione, coesione e benessere comunitario.

Art. 3 – Attività progettuali

Nell’ambito della collaborazione, i sottoscrittori si impegnano a promuovere, sostenere e attuare attività coerenti con quelle di seguito proposte tese alla valorizzazione dell’economia sociale e alla sperimentazione di modelli innovativi di welfare culturale e di inclusione sociale:

1. Sviluppo di attività di welfare culturale

Realizzazione di iniziative finalizzate a promuovere l'inclusione sociale e il benessere psico-fisico dei cittadini, in particolare dei soggetti svantaggiati, attraverso pratiche artistiche e culturali basate su:

- Arti visive e performative;
- Attività laboratoriali e partecipative connesse al patrimonio culturale materiale e immateriale;
- Coinvolgimento attivo della comunità negli spazi oggetto di uso transitorio.

2. Percorsi di inclusione socioeconomica e lavorativa

Progettazione e attivazione di interventi volti a favorire l'autonomia economica e l'inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità, tramite:

- Percorsi di formazione e riqualificazione professionale;
- Attività pre-lavorative e di accompagnamento al lavoro;
- Coinvolgimento di soggetti del terzo settore e dell'economia sociale.

3. Azioni di inclusione attiva e promozione delle pari opportunità

Implementazione di azioni che valorizzino le diversità e contrastino ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione a:

- Genere, etnia, condizione socio-economica, disabilità;
- Attivazione di percorsi educativi e partecipativi rivolti a gruppi a rischio di marginalità;
- Sostegno all'empowerment e alla cittadinanza attiva.

4. Sperimentazione di pratiche di innovazione sociale

Co-progettazione e realizzazione di interventi innovativi volti a rispondere ai bisogni emergenti della comunità locale, attraverso:

- Modelli collaborativi tra pubblico, privato sociale e cittadinanza attiva;
- Uso sperimentale e temporaneo di spazi urbani sottoutilizzati;
- Integrazione tra interventi sociali, culturali, ambientali e di rigenerazione urbana.

Le azioni, i servizi e gli eventuali prodotti che saranno realizzati verranno dettagliati nel progetto (All. 3 Formulario) che saranno presentati dal Comune di Livorno come definito all'art. 4.

Saranno coinvolti nella realizzazione delle attività, i seguenti soggetti:

Cooperative, imprese sociali, associazioni culturali, educative e giovanili, e – in generale - Enti del Terzo Settore attivi nel campo del welfare, della formazione, dell'arte e dell'innovazione sociale, che – selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 55 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) - saranno chiamati a collaborare con l'Amministrazione Comunale per la definizione dettagliata del programma di attività di inclusione e promozione sociale, e poi a rapportarsi con gli enti e gli attori culturali già partner delle Amministrazioni per gestire in modo coordinato e sinergico le rispettive attività nell'ottica della sperimentazione.

I destinatari delle attività saranno i seguenti:

le attività previste dal presente Accordo sono rivolte a una pluralità di soggetti in condizione di fragilità sociale, economica o relazionale, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione, l'autonomia e il benessere individuale e collettivo:

- Giovani e giovani adulti (15-34 anni), con particolare attenzione a:
 - adolescenti e giovani a rischio di marginalità sociale, disagio educativo o relazionale;
 - ragazzi e ragazze che frequentano i centri di aggregazione giovanile;
 - giovani in cerca di orientamento, formazione professionale e inserimento lavorativo.
- Persone con disabilità, sia fisiche sia psichiche, con particolare attenzione al rischio di isolamento e alla promozione della partecipazione attiva alla vita comunitaria.
- Cittadini in condizione di disagio abitativo o privi di una stabile collocazione residenziale, anche

temporaneamente, per i quali si intendono attivare percorsi di supporto e reinclusione.

- Persone a rischio di marginalità sociale, anche per fattori legati a condizioni economiche, culturali o familiari complesse.
- Anziani soli o in situazione di fragilità, per i quali si prevede il coinvolgimento in attività culturali e intergenerazionali volte a contrastare l'isolamento e a valorizzare il loro ruolo nella comunità.

L'approccio previsto è di tipo intersezionale e inclusivo, orientato a rispondere ai bisogni diversificati dei destinatari attraverso azioni personalizzate e partecipative, in coerenza con gli obiettivi di pari opportunità, non discriminazione e innovazione sociale.

Art. 4 - Impegni delle Parti

Le parti si impegnano a collaborare, in coordinamento tra loro, alla definizione e alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo, per quanto di rispettiva competenza e in attuazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento e dalle Linee Guida allegate (All. 1), parte sostanziale del presente Accordo.

In particolare, il Comune di Livorno si configura come **beneficiario** del FSE+, quali **responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle attività previste nel progetto**, e si impegna a:

- definire, il progetto che consiste in un **programma di attività** (come descritte all'art 3 del presente documento) corredato di **scheda finanziaria di preventivo** delle spese di cui all'All. 4 costi indiretti forfettari pari al 7% dei costi diretti documentati (vedi l'allegato in calce al presente documento);
- presentare la **domanda di finanziamento** di cui all'All. 2, unitamente al progetto (programma di attività di cui all'Allegato 3 formulario e scheda preventivo di cui all'Allegato 4), di cui al p.to precedente, sul sistema informativo FSE secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1) Linee Guida;
- **realizzare quanto previsto dal programma di attività** validato dalla Regione e rispettare i tempi di attuazione previsti previsti all'art. 5;
- presentare il **resoconto delle attività** ai sensi dell'art.6 e **rendicontare le spese dirette sostenute per la realizzazione delle attività previste**, con documentazione comprovante l'effettivo sostenimento, nel rispetto delle linee guida allegate al presente Accordo;
- **rispettare ogni altro obbligo previsto nelle linee guida allegate al presente Accordo.**

La Regione Toscana si impegna a garantire che il progetto finanziato con il FSE+ 2021-27, attività PAD 3.h.6, rappresenti un volano di sviluppo e uno strumento di complementarità delle strategie territoriali, sostenute con il PR FESR 2021-27 nell'ambito dell'OP 5 *“Un'Europa più vicina ai cittadini”*, e a tal fine:

- programma le risorse finanziarie destinate a finanziare l'attuazione delle azioni previste dall'Accordo;
- definisce le caratteristiche degli interventi in termini di: tipologia di azioni, (art. 3), spese ammissibili, modalità e tempi di attuazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio, verifica e controllo secondo le indicazioni contenute nelle specifiche Linee Guida allegate;
- approva con Decreto i progetti, previa verifica della coerenza, sia del programma di attività con i contenuti minimi previsti all'art. 3, sia del preventivo finanziario con le spese ammissibili e i massimali previsti;
- sostiene con un contributo massimo di 1.400.000,00 euro la realizzazione delle attività di interesse comune relative ai “Progetti innovativi di promozione dell'economia sociale sull'uso transitorio degli spazi nella rigenerazione urbana per la sperimentazione di un nuovo modello di welfare socio- culturale in ottica di inclusione sociale e di promozione delle pari opportunità”;
- in attuazione del principio di sana gestione finanziaria effettua controlli documentali e in loco su ciascun progetto; secondo quanto previsto dal sistema gestione e controllo del PR FSE+;

- alimenta il sistema informativo FSE con i dati e la documentazione relativa all'Accordo e al progetto, per le parti di propria competenza

Art. 5 – Programmazione delle attività

Nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 4, le parti condividono il seguente cronoprogramma:

1. Entro 90 giorni dalla stipula del presente Accordo: definizione del programma di attività di promozione dell'economia sociale e presentazione da parte del Comune beneficiario della domanda di finanziamento e del progetto tramite il Sistema Informativo FSE;
2. Entro 30 giorni dalla fase 1: istruttoria di ammissibilità da parte degli uffici e validazione/approvazione del progetto da parte del Responsabile di attività (RdA), impegno delle risorse e liquidazione dell'acconto da parte del RdA;
3. Entro 15 mesi dall'approvazione del progetto: realizzazione e conclusione delle attività da parte del Comune beneficiario;
4. Entro 60 giorni dalla conclusione delle attività: presentazione da parte del Comune beneficiario del resoconto delle attività svolte di cui all'art.6 e della rendicontazione delle spese sostenute; in coerenza con le disposizioni delle linee guida e del manuale dei beneficiari;
5. Entro 80 giorni dalla presentazione del rendiconto (domanda di saldo): liquidazione del saldo da parte del RdA, salvo eventuali richieste di integrazioni.

Art.6 – Resoconto delle attività svolte e rendiconto delle spese

A conclusione delle attività, oggetto del presente Accordo, il Comune beneficiario si impegna a presentare al Responsabile di Attività (RdA) il rendiconto delle spese sostenute e una relazione contenente il resoconto delle attività svolte e dei risultati conseguiti, come definito nelle linee guida allegate, facendo emergere:

- le indicazioni concrete, in esito ai percorsi svolti, **per favorire l'inclusione sociale dei soggetti più svantaggiati, la rivitalizzazione dei luoghi**, allo scopo di rendere le stesse aree maggiormente attrattive, incentivando, anche attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza e degli operatori del Terzo settore, **l'uso temporaneo e transitorio** delle aree e degli immobili oggetto di intervento e **modalità di gestione pubblico-privato**;
- i risultati in termini di capacità di coinvolgimento degli attori locali e di inclusione delle fasce fragili della popolazione;
- modalità di rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, della parità di genere e non discriminazione, dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- eventuali problematiche e soluzioni adottate.

Art.7 - Risorse finanziarie e spese ammissibili

Per le attività previste nel presente Accordo la Regione garantisce un contributo per lo svolgimento delle attività per complessivi 1.400.000,00 euro. Il contributo massimo riconoscibile al Comune di Livorno è pari ad 700.000,00 euro e verrà trasferito al Comune di Livorno con le seguenti modalità:

- anticipo di una quota pari al 40% del costo totale ammissibile a seguito dell'approvazione del progetto;
- successivi rimborsi fino all'90% del finanziamento pubblico comprensivo della quota di cui al precedente punto, sulla base dei dati finanziari/di avanzamento delle attività inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
- saldo a seguito della verifica da parte dell'Amministrazione competente del rendiconto delle spese sostenute e del resoconto delle attività svolte di cui all'articolo 6.

Il sostegno finanziario fornito a valere su risorse FSE+, attività 3.h.6, sarà assegnato al Comune beneficiario secondo la forma di sovvenzione del "tasso forfettario" del 7% dei costi diretti ammissibili e documentati di cui all'art. 54 comma 1 lett.a) del Reg. (UE) 2021/1060.

Saranno ritenuti costi diretti ammissibili, le spese sostenute per (a titolo esemplificativo, per un elenco più dettagliato si rimanda alle Linee guida):

- il ricorso all'affidamento di servizi o a consulenze esterne per la progettazione, gestione, conduzione e realizzazione delle attività progettuali, attenendosi ai criteri e ai principi del diritto europeo in materia di appalti pubblici (procedure di evidenza pubblica);
- personale interno del beneficiario (Comune) per la progettazione, l'amministrazione e la rendicontazione e la facilitazione del percorso di co-progettazione;
- personale interno e/o esterno degli eventuali soggetti attuatori per la conduzione e realizzazione delle attività progettuali (ad esempio per attività relative all'informazione e comunicazione delle attività progettuali, alla realizzazione dei percorsi laboratoriali/formativi, all'allestimento degli spazi, ecc.); nel caso di personale esterno l'individuazione dello stesso da parte dell'ETS dovrà essere svolto attenendosi ai criteri e ai principi del diritto europeo in materia di appalti pubblici (procedure di evidenza pubblica);
- acquisto di materiali di consumo;
- noleggio attrezzature;
- costi per la comunicazione (ad es. inserzioni pubblicitarie su quotidiani, riviste stampa e *on line*, campagne stampa, costruzioni di portali o pagine web dedicate al progetto);
- servizi per i partecipanti, in particolare mirati ad agevolare il coinvolgimento delle fasce deboli e/o la fruizione delle attività (ad es. guardiania, baby sitting, trasporto soggetti disabili, traduzione linguaggio dei segni ecc.).

Il soggetto beneficiario del contributo FSE+ 2021-2027 per il sostegno alle attività di promozione dell'economia sociale, di cui al presente Accordo, non dovrà aver usufruito di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel progetto e non potrà richiedere per le stesse attività e finalità ulteriori contributi a valere su risorse comunitarie, nazionali o regionali.

Art. 8 - Modifiche all'Accordo

Eventuali modifiche al presente Accordo, dovranno essere concordate tra le parti e approvate con appositi successivi atti (DGR), come specificato nelle Linee guida.

Art. 9 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione fino alla liquidazione del saldo di cui all'art.5.

Art. 10 Struttura responsabile

La struttura regionale responsabile è il Settore Investimenti per l'Inclusione e l'Accessibilità.

Il domicilio digitale è regionetoscana@postacert.toscana.it

Art. 11 - Trattamento dati personali

Per le attività susseguenti al presente Accordo che comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui all'oggetto dell'Accordo, nel rispettosità concludendo di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 12 - Reclami

Presso la Regione Toscana è istituito per il PR FSE + un Punto di contatto:

(<https://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-fondo-sociale-europeo-plus-il-punto-dicontatto-ufficiale-e-altri-contatti>) con il compito di ricevere ed esaminare eventuali reclami riguardanti il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione (AdG).

I soggetti interessati possono pertanto presentare reclamo secondo le procedure e con la modulistica pubblicata sul sito della Regione. Inoltre, il beneficiario, in caso di reclamo che riguardi il progetto di cui è responsabile, è tenuto a fornire le informazioni richieste e collaborare nell'attuazione di eventuali misure correttive indicate dall'Amministrazione.

Per Regione Toscana

Per Comune di Livorno
